

Ai gentili clienti
Loro sedi

Beni ai soci: comunicazione entro il 2 aprile 2011

Richiesta dei documenti necessari al fine dell'adempimento

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **entro il prossimo 2 aprile 2012**, dovrà essere **effettuata la comunicazione, di cui all'art. 2 co. 36-sexiesdecies del DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148 e del provv. Agenzia delle Entrate 16.11, avente ad oggetto i beni aziendali concessi in uso ai soci e non solo**. La presente Informativa riepiloga, in buona sostanza, la disciplina relativa alla comunicazione dei beni dell'impresa che sono stati concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore. In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti: *i)* i soggetti obbligati all'invio; *ii)* l'oggetto della comunicazione; *iii)* i finanziamenti effettuati o ricevuti dai soci; *iv)* gli obblighi di comunicazione entro il 2.4.2012; *v)* le sanzioni applicabili. E' opportuno segnalare che, sull'argomento esistono, ancora, numerose incertezze. Appare plausibile, una proroga dei termini per l'invio della prima comunicazione, fermo restando, tuttavia, che, ad oggi, non constano interventi ufficiali.

Premessa

Il DL 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella L. 14 settembre 2011 n. 148, ha introdotto un **nuovo adempimento fiscale** che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe quantomeno:

- **disincentivare l'utilizzo a titolo personale, da parte dei soci o dei familiari dell'imprenditore, di beni intestati a società commerciali oppure a imprese individuali;**
- **fornire dati utili per l'applicazione del redditometro in capo ai soci/familiari.**

Come previsto dal provvedimento Ministeriale del 16 novembre 2011, **entro il 31 marzo di ogni anno i soggetti che esercitano attività d'impresa devono segnalare con apposita comunicazione telematica:**

- ➔ **i beni dell'impresa** che sono stati concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore nel periodo d'imposta precedente;
- ➔ **i finanziamenti e le capitalizzazioni** realizzati nello stesso periodo d'imposta precedente.

Relativamente ai **beni ancora in uso nel 2011**, alle capitalizzazioni e ai finanziamenti ancora in essere nel 2011, il termine per effettuare la suddetta comunicazione è stabilito al 2 aprile 2012, cadendo il 31 marzo 2012 di sabato.

La disposizione in commento prevede, altresì, che, **a partire dal 2012** (esercizi sociali coincidenti con l'anno solare):

- **per il socio/familiare costituisce reddito diverso la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell'impresa;**
- **i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono deducibili.**

Tanto premesso, la presente Informativa intende riepilogare i tratti essenziali della nuova disciplina, segnalando che sul punto esistono ancora numerose incertezze applicative, ad oggi non risolte dall'Agenzia delle Entrate. Appare quindi plausibile ed auspicabile un rinvio dei termini per l'invio della prima comunicazione, anche se ad oggi non constano interventi ufficiali.

Soggetti obbligati all'invio

La comunicazione deve essere trasmessa da tutti i soggetti che esercitano attività d'impresa in forma individuale o collettiva (ad esempio, imprese individuali, società di persone commerciali, società di capitali, ecc.), **a prescindere dal regime contabile.**

OSSERVA

Sono, invece, **esclusi dall'obbligo i professionisti, le associazioni professionali, le società semplici, gli enti non commerciali** che non esercitano un'attività d'impresa e le società agricole produttive di soli redditi fondiari.

L'obbligo di comunicazione sussiste solo nel caso in cui un determinato bene sia dato in godimento ai soci ovvero ai familiari dell'imprenditore. Al riguardo occorre precisare che:

- **risulta irrilevante la percentuale di partecipazione nella società;**
- **la comunicazione è dovuta anche nel caso in cui il beneficiario detenga partecipazioni nella società concedente solo indirettamente;**

ESEMPIO

La società Alfa concede un'autovettura a Tizio che è socio della società Beta che, a sua volta, è socia di Alfa. Nel caso di specie la comunicazione è dovuta per il fatto che il beneficiario (tizio) detiene partecipazioni nella società concedente (Alfa).

- **la comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il bene sia concesso in godimento al familiare del socio** (non solo dell'imprenditore);
- **la comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il bene sia concesso in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.**

OSSERVA

La comunicazione può essere assolta, in via alternativa, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore.

In assenza di una specifica previsione normativa, si ritiene che rientrino nella nozione di familiare:

- il coniuge;
- i parenti entro il terzo grado (es. nipote del socio/imprenditore);
- gli affini entro il secondo grado (es. cognato del socio/imprenditore).

Nel caso di **società fiduciarie e trust** occorre verificare, rispettivamente, la posizione del fiduciante ovvero del disponente.

SOGGETTI OBBLIGATI (ALTERNATIVAMENTE) ALL'INVIO DELLA COMUNICAZIONE

Soggetti che esercitano attività d'impresa	Imprese individuali, società di persone commerciali, società di capitali, ecc.), a prescindere dal regime contabile.
Socio o familiare dell'imprenditore	Il coniuge, i parenti entro il terzo grado (es. nipote del socio/imprenditore) e gli affini entro il secondo grado (es. cognato del socio/imprenditore).

SOGGETTI ESCLUSI DALL'INVIO DELLA COMUNICAZIONE

Professionisti, associazioni professionali, società semplici, enti non commerciali che non esercitano un'attività d'impresa e le società agricole produttive di soli redditi fondiari.

Oggetto della comunicazione

In linea generale, **si deve comunicare l'utilizzo personale di qualsiasi bene di proprietà della società ovvero dell'imprenditore individuale.**

Se concessi in godimento, **rientrano quindi nell'ambito applicativo della disposizione:**

- **i beni merce** (vale a dire quelli commercializzati dalla società);
- **i beni strumentali;**
- **i beni meramente patrimoniali.**

ESEMPIO

Rientrano nella definizione di beni meramente patrimoniali, gli immobili abitativi non utilizzati direttamente nell'attività d'impresa.

Rileva tanto l'uso esclusivo quanto l'uso non esclusivo.

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate individua le seguenti categorie di beni:

- ↘ **autovetture;**
- ↘ **altri veicoli;**
- ↘ **unità da diporto;**
- ↘ **aeromobili;**
- ↘ **immobili;**
- ↘ **altri beni.**

OSSERVA

Relativamente a quest'ultima categoria residuale (altri beni) rientrano, ad esempio, telefoni, computer portatili. Tuttavia, la relativa comunicazione deve essere effettuata solo se di valore superiore ad Euro 3.000,00, al netto dell'IVA.

Beni oggetto della comunicazione

Autovetture	Qualsiasi valore
Altri veicoli	Qualsiasi valore
Unità da diporto	Qualsiasi valore
aeromobili	Qualsiasi valore

Unità da diporto	Qualsiasi valore
immobili	Qualsiasi valore
Altri beni	Solo se di valore superiore ad Euro 3.000

OSSERVA

Non è chiaro se debbano essere oggetto di comunicazione anche le **auto aziendali date in uso promiscuo a dipendenti ed amministratori che siano anche soci della società**. Nell'attesa che l'Agenzia delle Entrate intervenga sul punto, nel prospetto di comunicazione dei dati da inviare allo Studio, allegato alla presente Informativa, abbiamo ritenuto di includere anche tale ipotesi. È, peraltro, auspicabile che l'Agenzia delle Entrate escluda per tali beni l'adempimento in esame.

Finanziamenti effettuati dai soci

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prevede espressamente che, **oltre ai beni in godimento, debba essere comunicata qualsiasi forma di finanziamento o di capitalizzazione** nei confronti della società concedente. Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, **l'obbligo sussiste anche nel caso in cui tali operazioni non siano strumentali all'acquisizione di beni poi concessi in godimento ai soci**. In ogni caso, **i finanziamenti e i versamenti vanno segnalati per l'intero ammontare**

Finanziamenti ricevuti dai soci

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che **devono essere oggetto di comunicazione anche i finanziamenti ed i versamenti ricevuti dai soci**.

OSSERVA

Nell'attesa che tale aspetto venga meglio chiarito dall'Amministrazione finanziaria, occorre precisare che né il DL 138/2011, né il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate impongono la comunicazione per tali movimentazioni finanziarie.

Nel prospetto da inviare allo Studio, allegato alla presente Informativa, abbiamo comunque previsto anche l'indicazione di tali dati.

Termini invio comunicazione (2 aprile 2012)

Come accennato, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ha previsto che **per i beni concessi in godimento nei periodi d'imposta precedenti al 2012 per i quali il godimento permane nel periodo d'imposta in corso al 17 settembre 2011** (anno 2011, per i soggetti "solari"), **la comunicazione deve essere presentata entro il 2 aprile 2012**.

Analogamente è obbligatorio effettuare la comunicazione per i finanziamenti ed i versamenti che risultano ancora in essere nel 2011.

ESEMPIO

In via esemplificativa, quindi, si può affermare che:

- **non è tenuta** alla comunicazione la società (ovvero il socio) che abbia concesso in uso ad un socio un immobile nel corso del 2009, se l'uso è cessato nel 2010;
- **è tenuta** alla comunicazione la società (ovvero il socio) che abbia concesso in uso ad un socio un immobile nel corso del 2009 se questo immobile continua ad essere utilizzato nel corso del 2011;
- **non è tenuta** alla comunicazione la società (ovvero il socio) che ha ricevuto un finanziamento da un socio nel corso del 2009, se questo finanziamento è stato rimborsato nel 2010;
- **è tenuta** alla comunicazione la società (ovvero il socio) che ha ricevuto un finanziamento da un socio nel corso del 2009, se questo è ancora in essere nel 2011.

Sanzioni

La norma **sanziona l'omessa comunicazione ovvero la trasmissione della stessa con dati non veritieri o incompleti**. La sanzione è **pari al 30%** della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo effettivamente pagato dal socio.

Se, invece, il contribuente ha tassato la differenza tra valore di mercato e corrispettivo, in quanto reddito diverso, è dovuta la sanzione residuale da **258,00 a 2.065,00 euro**. È peraltro ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad un terzo del minimo.

ESEMPIO

La società nel 2011 ha dato in godimento al socio un bene senza prevedere un corrispettivo e senza comunicare all'Agenzia delle Entrate tale utilizzo. Si dovrebbe applicare la sanzione del 30%, ancorché parametrata ad una disposizione (l'art. 2 comma 36-quinquiesdecies del DL 138/2011 convertito) che entra in vigore solo a partire dal 2012. Con la conseguenza che il mancato invio sarebbe sanzionato, mentre non sarebbe sanzionata l'infedele dichiarazione in capo al socio, perché il reddito "figurativo" diventa fiscalmente rilevante solo a partire dal 2012.

Tabella di sintesi

Chi è tenuto alla comunicazione	L'invio alle Entrate dei dati anagrafici dei coniugi o dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni di proprietà dell'impresa, individuale o collettiva nonché degli elementi identificativi
--	--

	dei beni, può essere assolta dal titolare della società, oppure, in via alternativa dalla stessa impresa concedente il bene, dai soci o dai familiari. L'obbligo scatta anche quando i beni sono concessi in godimento dall'impresa ai soci, inclusi i familiari, di società comunque appartenenti al medesimo gruppo.
Cosa si deve trasmettere	Con i dati relativi alle persone fisiche, o ad altri soggetti, che ricevono il bene , devono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate, anche i riferimenti relativi ai beni , tra i quali, per esempio, possono avere rilievo autovettura, o altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili ed "altro" . I beni che rientrano in quest'ultima categoria non vanno indicati se di valore non superiore a 3.000,00 euro al netto dell'Iva.
Le voci	Le voci che compongono l'elenco dettagliato dei dati da inviare sono: → per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato di residenza; → per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo stato estero di residenza; → tipologia di utilizzazione del bene; → tipologia, identificativo del contratto e relative data di stipula; → categoria del bene; → durata della concessione (data di inizio e fine); → corrispettivo e relativo valore di mercato; → ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni.
Modi	I contribuenti tenuti all'invio della comunicazione devono utilizzare il servizio telematico Entratel o Fisconline .
Decorrenza	A regime , la scadenza per l'invio è fissata il 31 marzo dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta in cui i beni sono concessi oppure è cessato il godimento. Entro il 31 marzo 2012 (2 aprile 2012 perché il 31 marzo cade di sabato) va inviata la comunicazione per i beni concessi in godimento nei periodi di imposta precedenti a quello di prima applicazione della misura, ossia il 2011 .

Richiesta della documentazione

Di seguito si riportano

- una **LETTERA DA RINVIARE** compilata **ALLO STUDIO** nel caso in cui siate tenuti all'adempimento in parola;
- una **LETTERA DA RINVIARE** compilata **ALLO STUDIO** nel caso in cui NON siate tenuti all'adempimento in parola.

LETTERA DA RINVIARE ALLO STUDIO PER L'ADEMPIMENTO IN PAROLA

Intestazione Società/socio

.....
.....
.....

Spett.le Studio

DOTTORESSA ANNA FAVERO
VIA GARDA 5
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)

OGGETTO: Analisi preliminare ai fini della comunicazione dei beni ai soci

In relazione alla comunicazione all'Anagrafe tributaria di cui all'art. 2, comma 36-sexiesdecies del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, **si comunicano i dati relativi ai beni dell'impresa concessi in uso a soci o familiari dell'imprenditore, nonché i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate.**

Denominazione sociale impresa concedente

Identità del socio (o familiare del socio) utilizzatore del bene (1)

Descrizione del bene (2)	Contratto e utilizzo (3)	Identificativo del bene (4)	corrispettivo	Valore di mercato

Descrizione del finanziamento/capitalizzazione (5)	Data dell'erogazione	Importo

1. Compilare una Scheda per ogni socio.
2. Indicare: autovettura, altro veicolo, unità da diporto, aeromobile, immobile, altro se di importo superiore a 3.000,00 euro, al netto dell'IVA.
3. Indicare se si tratta di comodato, caso d'uso, altro e la data di stipula del contratto. Indicare anche l'utilizzo esclusivo o non esclusivo.
4. Indicare:
 - per le autovetture e gli altri veicoli, il numero di telaio;
 - per le unità da diporto, i metri;
 - per gli aeromobili, la potenza motore in kw;
 - per gli immobili, Comune e Provincia di ubicazione, il foglio e la particella. Indicare anche la data di inizio e di fine della concessione in uso.
- 5 In via prudenziale, indicare sia gli apporti verso la società che gli apporti dalla società al socio.

Firma

.....

LETTERA DA INVIARE AL STUDIO PER NON EFFETTUARE L'ADEMPIMENTO IN PAROLA

Intestazione Società/socio

.....
.....
.....

Spett.le Studio
DOTTORESSA ANNA FAVERO
VIA GARDA 5
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)

OGGETTO: Dichiarazione di mancata concessione in uso di beni della società ai soci

In relazione alla comunicazione all'Anagrafe tributaria di cui all'art. 2, comma 36-sexiesdecies del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, **informo che nel corso del 2011 alcun bene di proprietà della società è stato in uso a soci o a familiari degli stessi.**

Firma

.....

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO